

DICHIARAZIONI

Il capital gain 2018 in dichiarazione

di **Alessandro Bonuzzi**

Storicamente il **regime impositivo** delle **plusvalenze** realizzate da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa** va distinto a seconda che oggetto di cessione siano partecipazioni **qualificate** oppure partecipazioni **non qualificate**.

Sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di natura **non qualificata** ([articolo 67, comma 1, lett. c-bis, Tuir](#)) trova applicazione l'**imposta sostitutiva** nella **misura del 26%** (**20%** per le plusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014 e **12,50%** per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011).

Tali plusvalenze concorrono a formare, **assieme a tutti gli altri redditi e perdite di natura finanziaria**, una "massa" di reddito. L'eventuale **saldo positivo** sconta, per l'intero ammontare realizzato, l'imposta sostitutiva. Di contro, l'eventuale **saldo negativo** può essere computato in **diminuzione** dei redditi della medesima categoria dei **periodi d'imposta successivi**, ma **non oltre il quarto** ([articolo 68, comma 5, Tuir](#)), a condizione che sia evidenziato in dichiarazione.

In base all'impostazione in vigore **fino a tutto il 2018**, le plusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni qualificate** sono tassate facendo **concorrere** la relativa somma imponibile alla formazione del reddito complessivo del contribuente percettore. Siffatto meccanismo impositivo, però, ha subito uno **stravolgimento**.

In particolare, la disciplina fiscale è stata **modificata** ad opera:

- prima, del [D.M. 26.05.2017](#) che, con decorrenza **dal 1° gennaio 2018**, ha modificato "solo" la **percentuale** di concorrenza alla formazione del reddito complessivo innalzandola **dal 49,72% al 58,14%**. Quindi, le plusvalenze **realizzate nel 2018** scontano la nuova percentuale maggiorata;
- poi, della Legge di Stabilità 2018 ([comma 999 e seguenti L. 205/2017](#)) che, **con decorrenza 1° gennaio 2019**, ha **allineato** il meccanismo impositivo delle plusvalenze di natura **qualificata** a quello delle plusvalenze di natura **non qualificata**.

Ne deriva che, con particolare riguardo all'anno **oggetto della prossima dichiarazione da presentare**, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di natura qualificata **incassate nel 2018** concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del:

- **58,14%** per gli **atti di realizzo posti in essere nel 2018**;
- **49,72%** per gli **atti di realizzo posti in essere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre**

2017;

- **40%** per gli **atti di realizzo** posti in essere **prima del 1° gennaio 2009**.
- **100%** in caso di partecipazioni in società o enti **black list**;

non potendo scontare in nessun caso **l'imposizione sostitutiva**.

Sotto il profilo prettamente compilativo, va ricordato che le plusvalenze **incassate nel 2018** vanno dichiarate nel **quadro RT del modello Redditi 2019**.

Siccome anche per il 2018, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, trova applicazione lo **storico meccanismo impositivo**, il **modulo** dichiarativo **non presenta novità nella sua struttura**.

Infatti:

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate** vanno dichiarate in una delle **prime due sezione del quadro RT**. La **Sezione I** accoglie i redditi diversi di natura finanziaria realizzati **dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014**, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del **20%**, nonché quelli realizzati **fino alla data del 31 dicembre 2011**, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del **12,50%**. La **Sezione II**, invece, accoglie i redditi diversi di natura finanziaria il cui realizzo si sia perfezionato a decorrere **dal 1° luglio 2014**, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura maggiorata del **26%**;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni qualificate** vanno dichiarate nella **terza sezione del quadro RT**. L'**imponibile**, da indicare nel **rigo RT66**, è dato dall'applicazione dell'aliquota di rilevanza reddituale – 40%, 49,72%, 58,14% o 100% - all'ammontare della plusvalenza.

